

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2201)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1962 (V. Stampato n. 3343)

presentato dal Ministro del Bilancio

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 settembre 1962*

**Autorizzazione di spesa per i servizi
della programmazione economica generale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, la spesa di lire 150 milioni per la esecuzione, da parte del Ministero del bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati, e per la raccolta di elementi, occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai membri di commissioni e comitati nominati dal Ministro del bilancio per le finalità della presente legge.

Per i compiti di cui al comma precedente il Ministero del bilancio può avvalersi sia di istituti di ricerche, sia di esperti anche estranei all'Amministrazione.

Le misure delle indennità da corrispondersi ai componenti di commissioni e co-

mitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli istituti e agli esperti per gli incarichi previsti dal precedente comma, sono fissate con decreto del Ministro del bilancio, di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 2.

La somma indicata nell'articolo 1 della presente legge è stanziata annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio.

Al relativo onere, per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo (parte straordinaria) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.